

Statuto di “NOVILUNIO APS”

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “**NOVILUNIO APS**”, assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo “APS” sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in viale Codalunga 10/B a Padova.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto ivi non previsto, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e delle altre disposizioni di legge, nazionali e regionali vigenti in materia.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza le persone associate all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone di promuovere la tutela, la dignità e l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati con varie tipologie di disagio e/o disabilità, con particolare attenzione alle persone con

disturbo neuro-cognitivo, condizioni croniche e degenerative, nonché condizioni associate alla salute mentale e sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore delle proprie persone associate, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie persone associate sono:

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 117/2017).
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 117/2017).
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 117/2017).
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. n. 117/2017).
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera w), DL 117, 2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività e gestione di attività e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per la prevenzione, promozione all'inclusione e partecipazione sociale, nonché alla riduzione dell'emarginazione (es. centri diurni integrati, centri ricreativi, centri di riabilitazione psico-sociale, sportelli informativi e di orientamento, centri socio-riabilitativi e di sollievo);
- Attività educative, di empowerment, di advocacy e di supporto rivolte a persone che convivono con varie forme di disagio e/o disabilità, alle loro famiglie e caregiver, volte a promuovere benessere, qualità della vita, autonomia, inclusione e partecipazione sociale.
- Pubblicazione di manuali, monografie, libri bianchi e approfondimenti inerenti la disabilità, le condizioni croniche e degenerative, la salute mentale, ausili tecnologici e tutti gli argomenti inerenti le finalità dell'associazione.
- Valutazione, individuazione e consulenza nella ricerca di ausili tecnologici e non, per garantire il massimo livello di autonomia e inclusione delle persone con disagio o disabilità.
- Promozione e organizzazione, sia localmente che online, di percorsi educativi e formativi rivolti sia alle persone svantaggiate che alle loro famiglie che ai professionisti che le hanno in carico, mirati a garantire il massimo livello di qualità della vita e delle cure, della vita indipendente, della partecipazione sociale e dell'assistenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 6 **Ammissione**

Sono associate dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Nel caso di aspiranti persone associate minori di età, la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda delle persone interessate e pagamento della quota associativa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante persona associata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione oppure un altro organo eletto dall'assemblea.

L'ammissione a persona associata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di persone associate temporanee.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **Diritti e doveri delle persone associate**

Le persone associate hanno pari diritti e doveri.

Tutte le persone associate hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea delle persone associate;
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo di statuto;
- votare in Assemblea se iscritte da almeno 30 giorni prima dell'assemblea nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Le persone associate dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

Volontariato e attività di volontariato

Le persone volontarie svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle persone volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di persona associata

La qualità di persona associata si perde per dimissioni volontarie, per morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa, o per esclusione.

La persona associata può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La persona associata viene dichiarata automaticamente decaduta quando non provvede al versamento della quota associativa, se prevista, entro un mese dall'ultimo sollecito. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione

La persona associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

La persona associata può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea delle persone associate
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutte le persone partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dalle persone associate dell'associazione, iscritte nel Libro delle persone associate e delle persone aderenti. È l'organo sovrano.

Ciascuna persona associata, regolarmente iscritta nel Libro delle persone associate da almeno trenta giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra persona associata, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona associata può rappresentare al massimo due persone associate. Le

persone associate minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o persona nominata a presidente dalle persone convenute all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal/la Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante comunicazione scritta o con messaggio di posta elettronica o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro delle persone associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle persone associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può essere convocata in presenza, nella sede dell'Associazione o in videoconferenza. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle persone associate
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle persone associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti aventi diritto.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno delle persone associate in prima convocazione e almeno un quarto delle persone associate in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti aventi diritto, nonché delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno delle persone associate aventi diritto.

ART. 15

Organo di amministrazione: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra le proprie persone associate nel caso siano presenti enti nella compagine associativa.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri e delle consigliere si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il/la Presidente dell'associazione è il/la Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato/a dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea delle persone associate per nuove elezioni.

ART. 16
Il o la Presidente

Il/la Presidente è eletto/a dall'assemblea a maggioranza delle persone associate presenti aventi diritto, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del/la nuovo/a Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle persone associate e delle persone aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro delle persone volontarie, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 **I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **Bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 **Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I o le volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati/e per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.